CAMERA DEI DEPUTATI N. 607

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato CATTANEI

Presentata il 28 luglio 1972

Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli ospedali italiani, dall'aprile del 1969 non hanno più avuto la possibilità di indire pubblici concorsi per la copertura dei posti di primario resisi vacanti, in quanto il Ministero della sanità non ha più provveduto a bandire i concorsi nazionali di idoneità.

Da allora tutti posti vacanti sono stati forzatamente ricoperti mediante l'affidamento dell'incarico.

Ciò ha comportato un continuo aumento del numero dei medici incaricati nei vari gradi (primari, aiuti, assistenti) e gli incarichi sono stati conferiti secondo le modalità indicate dalla legge (articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130 del 1969) e dalle numerose circolari esplicative emesse dal ministero competente.

Il problema non sfuggì all'attenzione del Ministero della sanità, il quale costituì nel 1971 un'apposita commissione per la formulazione di proposte risolutive e la stessa si pronunciò favorevolmente sulla opportunità di disporre una sanatoria per tutti i medici incaricati aventi i requisiti per passare di ruolo.

La prematura fine della V legislatura non consentì tuttavia di predisporre i necessari strumenti legislativi per dare seguito concreto alle indicazioni della citata commissione.

D'altra parte già in passato si era proceduto in tale senso: per situazioni di fatto e di diritto analoghe, le amministrazioni e gli enti pubblici interessati, hanno sanato la situazione dell'incaricato con il passaggio in ruolo, mediante disposizioni transitorie ed analogamente si è proceduto contestualmente al ripristino dell'obbligo degli esami abilitanti alla professione di medico, quando si stabilì che la semplice dimostrazione di aver esercitato la professione era titolo sufficiente per ottenere l'abilitazione stessa senza alcun esame (legge 8 dicembre 1956, n. 1378).

La situazione attualmente è insostenibile: circa quindicimila medici incaricati (che rappresentano quasi la metà di tutti i sanitari ospedalieri italiani) nei vari gradi svolgono da più anni il loro lavoro, con piena soddisfazione delle amministrazioni da cui dipendono (avendo quindi largamente e positivamente superato il periodo di sei mesi che è considerato come il periodo di prova *post* congressuale), ma con l'insicurezza della loro posizione, in quanto si mette in forse la loro conferma se dovessero attendere i futuri concorsi, anche perché proprio per l'incarico avuto, i medici incaricati hanno in questi anni impostato la loro attività in modo diverso, abbandonando impegni ed attività non più recuperabili.

Dev'essere inoltre tenuto presente che se si dovessero seguire le normali procedure, ciò comporterebbe un onere finanziario assai rilevante, valutabile in alcuni miliardi di lire

e si comprometterebbe la stessa funzionalità ospedaliera, per l'impegno che vedrebbe distratti fra esaminatori ed esaminandi un enorme numero di sanitari.

Per le ragioni esposte si appalesa necessario ed urgente un provvedimento straordinario che consenta la normalizzazione della vita ospedaliera italiana, con il diretto passaggio in ruolo di quei medici ospedalieri interini, straordinari, incaricati che siano in possesso dei requisiti richiesti; in questo senso si formula la seguente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Tutti i medici ospedalieri che alla data della promulgazione della presente legge, abbiano svolto per almeno sei mesi un servizio ospedaliero non in ruolo a seguito di incarico conferito loro secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, e siano altresì in possesso della idoneità specifica o affine al posto ricoperto per incarico, sono nominati direttamente in ruolo nel posto ricoperto per incarico.

ART. 2.

I medici ospedalieri che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo precedente, ma non sono in possesso della idoneità, sono mantenuti nell'incarico loro affidato, fino all'espletamento dei futuri concorsi di idoneità, dopo i quali, se risultati idonei, saranno nominati in ruolo.

ART. 3.

I medici ospedalieri supplenti, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 1, sono parificati agli incaricati, ai fini della nomina in ruolo, qualora il posto ricoperto per supplenza venga lasciato libero dal titolare in via definitiva.

ART. 4.

I medici ospedalieri che da un posto in ruolo si sono trasferiti per incarico ad analogo posto di pari grado, indipendentemente dalla qualifica dell'ospedale, sono direttamente inquadrati in ruolo nel posto nel quale si sono trasferiti.

ART. 5.

Per i medici ospedalieri cui si applicano le norme della presente legge, sono valutati a tutti gli effetti come periodo di servizio prestato in ruolo, gli anni ed i mesi di servizio ospedaliero non di ruolo prestato dall'8 maggio 1969 ad oggi.